

COMUNE DI RAPONE

PROVINCIA di POTENZA



CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

Per la vendita e l'utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco alto fusto di specie quercine, denominato "Loc. Bivio S. Michele e Loc. SP 21 Mass. Canale" di cui alle particelle forestali 13 e 16 del Piano di Assestamento Forestale in agro e di proprietà comunale di superficie catastale pari ad ha 21.25.00 – annualità 2015-16, superficie oggetto di martellata ha 17.18.00 così come cartografia esecutiva pre-parere e da parere forestale prot. n. 118419/14AJ del .09/07/2018... racchiuso entro i seguenti confini: per la particella forestale 13

- a Nord-Est-Ovest con la S.P. n° 41 a fondo asfaltato;
- sud con la particella forestale 14 di proprietà del Comune di Rapone;

per la particella forestale 16

- a Nord-Ovest con la S.P. n° 41 a fondo asfaltato;
- a sud con proprietà privata;
- ad est in parte con la particella forestale 14 ed in parte con proprietà privata;

si precisa che i confini sono delimitati lungo la perimetrazione dal particellare forestale contraddistinto da una doppia anellatura in tinta rossa a mt. 1,30 apposta sulle piante di specie quercina e/o su pietre inamovibili che costituiscono il confine particellare, tale da essere visibile l'una dall'altra e ad indicare il numero di particella forestale di appartenenza.

Si precisa che l'estensione del bosco è quella indicata dai tecnici redattori del Piano di Assestamento Forestale verificata dai tecnici incaricati per la martellata forestale andando a variare la superficie effettivamente interessata dal taglio escludendo chiarie, strade, aree a scarsa densità arborea.

A. OGGETTO DELLA VENDITA

ART. 1 - Il materiale legnoso ritraibile dal taglio delle particelle forestali di alto fusto denominate 13 e 16 in *Loc. Bivio S. Michele e Loc. SP 21 Mass. Canale*, configurate dai confini sopra esposti, di cui l'Ente esperisce la vendita in esecuzione della determina dirigenziale n..... del assegnato al taglio dall'Ente Delegato per il territorio "Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio" con parere favorevole prot. n. del, risulta determinato dal prospetto che segue:

Denominazione lotto	Assortimenti ritraibili	Quantità presunta q.li	Quantità presunta m ³	Prezzo di macchiatico (€/q.le)	Valore complessivo presunto base d'asta €
Particella Forestale 13	Legna da ardere	5.446,44	573,31	3,50	19.062,55
Particella Forestale 16	Legna da ardere	2.423,92	255,15	3,50	8.483,73
	TOTALI	7.870,36	828,46	-	27.546,28

L'Appalto sarà aggiudicato a corpo all'impresa che praticherà l'offerta più vantaggiosa determinata con il metodo di cui agli articoli 73 lett. c) e 76 del RD. n. 827/1924. La vendita avviene a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta.

ART. 2 - Le piante da utilizzare sono state martellate al ceppo e numerate con il sigillo PZ492, numerate in tinta rossa a mt. 1,30 da terra: per la particella forestale n. 13 sono state martellate n. 1.237 piante con diametro pari o superiore a 17,5 cm numerate progressivamente dalla n° 01 alla n° 1.237 compresa, mentre sono state crocettate al ceppo su apposita specchiatura n. 1.257, ovvero piante con diametro inferiore a 17,5 cm a metri 1,30 da terra; per la particella forestale n. 16 sono state martellate n. 540 piante con diametro pari o superiore a 17,5 cm numerate progressivamente dalla n° 01 alla n° 540 compresa, mentre sono state crocettate al ceppo su apposita specchiatura n. 630, ovvero piante con diametro inferiore a 17,5 cm a metri 1,30 da terra.

Durante l'esecuzione della martellata forestale è risultato necessario ritoccare alcuni segni del particellare forestale poiché poco visibili. I suddetti numeri e simboli (anelli) sono stati trascritti con vernice indelebile di colore rosso.

ART. 3 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta.

Prima di iniziare la gara, il Presidente della commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'Avviso d'Asta, e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso si trova e sulle condizioni di aggiudicazione.

La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto fusto è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e/o stabiliti nel presente capitolato, a tutte sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravati o per qualunque altra causa.

ART. 4 - La vendita avviene sul numero di piante effettive martellate (massa principale) e crocetate (massa intercalare) presenti nel verbale di assegno e stima partendo dal prezzo di base di Euro 27.546,28 (diconsi Euro ventisettemilacinquecentoquarantasei/28), oltre IVA come per legge e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo, in quanto l'Ente venditore assicura solamente la specie di piante ed il numero e non i prodotti legnosi ricavabili.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente; nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

All'atto della formulazione dell'offerta ciascuna impresa dovrà tenere presente che in esecuzione del presente capitolato, in caso di aggiudicazione, essa è tenuta a rispettare tutto quello previsto ed inserito nelle prescrizioni del parere favorevole rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, oltre che le prescrizioni generali di cui al presente capitolato.

ART. 5 - Ogni concorrente per partecipare alla gara deve far pervenire all'Ente appaltante, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine fissato per la gara, un plico a mezzo raccomandata del Servizio Postale, indirizzato al Comune di Rapone, Settore Tecnico, Corso Umberto I° n. 18, 85020, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno oltre l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e l'ora dell'esperimento della medesima.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve contenere al suo interno i seguenti documenti:

1. Dichiarazione della Ditta offerente resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, attestante:
 - a) la ragione sociale della Ditta (specificare il tipo di Società ovvero specificare se si tratta di Ditta Individuale) e la Partita Iva;
 - b) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura della Provincia diper lavori boschivi e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
 - numero di iscrizione.....

- data di iscrizione.....
 - durata della Ditta/Data termine.....
 - Forma giuridica.....
 - Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza);
- c) Di essere in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici, rilasciato dall'Ufficio Foreste della Regione Basilicata ai sensi della D.G.R. n. 113 del 24/01/2003, di data non anteriore a sei mesi da quella della gara, attestante l'idoneità a concorrere all'esperienza d'asta per i lotti messi in vendita, categoria A o B;
- d) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni specificate al succ. art. 6 del Capitolato, lett. a), b), e c) che determinano l'esclusione dalla gara;
- e) Che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- f) Che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

OVVERO

- Che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- g) Di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- h) Di essersi recata sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, di aver altresì preso visione del progetto di martellata, del piedilista di martellata, del capitolato generale di oneri, del parere favorevole n. del dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata con relative prescrizioni, dell'Avviso d'Asta e di accettarli integralmente e pertanto ritiene congrua e remunerativa l'offerta che si accinge a formulare;
- i) Di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi;
- j) Che nei confronti del titolare o del legale/i rappresentante/i della Ditta non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 Maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;

- k) Che nei confronti del titolare o del legale/i rappresentante/i della Ditta non è in corso la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;
- l) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- m) Di non versare in uno stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- n) La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 Gennaio 2000,

OVVERO

La propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000).

- o) Di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato;
- p) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si effettua l'appalto;
- q) Di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali comunicati, per tutte le operazioni necessarie per l'aggiudicazione del contratto, per la gestione del rapporto

contrattuale, per garantire l'accesso ai documenti amministrativi della gara e per garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa (anche attraverso operazioni di comunicazione o diffusione dei dati).

La sottoscrizione della su estesa non è soggetta ad autenticazione se verrà allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, diversamente dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Attestazione rilasciata dal responsabile del servizio tecnico comunale o da altro impiegato da esso delegato dalla quale risulti che il titolare o il rappresentante dell'impresa o un dipendente della stessa delegato ha visionato gli elaborati progettuali ed ha effettuato il sopralluogo sul posto dove deve effettuarsi l'utilizzazione;
3. Una procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto;
4. Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A. di data non superiore ai sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445). In quest'ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di riconoscimento;
5. Certificato Generale Penale del Casellario Giudiziale dei rappresentanti legali, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445);
4. Cauzione provvisoria mediante versamento di € _____ da effettuare sul c/c n°.....intestato a: Servizio Tesoreria – Comune di Rapone, o a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Sindaco del Comune di Rapone. Tale deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto sarà decurtato all'Impresa aggiudicataria al pagamento dell'importo di aggiudicazione determinato in sede di gara. Alle altre Ditte partecipanti entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva sarà emesso provvedimento per la restituzione della cauzione presentata in sede di gara.
5. Polizza fideiussoria o atto di fideiussione bancaria corredati dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

ESCLUSIONE

ART. 6 – Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in situazione di contenzioso con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

- b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute per la liquidazione di precedenti verbali di collaudo su analoghe vendite;
- c) i soggetti che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di interventi analoghi a quelli oggetto del presente procedimento di gara, anche se affidati da altri Enti;
- d) i concorrenti nei cui confronti è in corso la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs dell'8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248;
- e) I soggetti inadempienti rispetto agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D. L. 210/2002 convertito in L. 266/2002) in particolare:
 - Non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
 - Essere in possesso della regolarità contributiva.
- f) I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti se non dimostrato con apposita dichiarazione del Legale Rappresentante di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99. In alternativa possono produrre certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza in materia di diritto al lavoro dei disabili. I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti debbono, pena l'esclusione, dichiarare che la Ditta non è tenuta alla produzione del predetto certificato;
- g) I soggetti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
- h) I concorrenti che non abbiano prodotto tutti i documenti di cui ai precedenti commi, ovvero, che li abbiano prodotti in modo errato e/o incompleto.

ART.7- VINCOLI

La Ditta aggiudicataria, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolata per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita siano divenuti esecutivi.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per il quale l'Ente non è tenuto a specificare i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il

deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto o la restituzione del deposito previsto dall'articolo 5 ultimo comma senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE

Il verbale di aggiudicazione da redigersi in carta da bollo deve essere sottoscritto subito dal Presidente della Commissione di Gara, dall'aggiudicatario e dalla commissione esaminatrice. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma e nelle forme vigenti.

All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita registrato, corredata della copia del Capitolato Generale d'Oneri debitamente firmato dall'aggiudicatario e dal Responsabile del Procedimento ed una copia del verbale di aggiudicazione. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo in cui ha sede l'Ente Appaltante.

ART. 9 – Entro 10 giorni dalla richiesta, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, con titolo presso la Cassa Depositi e Prestiti o con fidejussione cauzionale di un Istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale o con libretto bancario vincolato, un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell'importo di contratto. La polizza del 10% dell'importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 10 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di fidejussione assicurativa o bancaria essa dovrà avere durata per tutto il tempo contrattuale assegnato per la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga dell'ultimazione del taglio, ovvero nel caso in cui non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere ulteriormente prorogata per il tempo necessario all'emissione del certificato di collaudo.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

ART. 10 – Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente articolo entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà procedere alla decadenza dell'aggiudicazione dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e scorrere la graduatoria procedendo all'incameramento del deposito cauzionale provvisorio versato per concorrere alla gara.

B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA

ART. 11 – A mezzo di raccomandata A.R., l'Ente appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale venduto. Copia dell'invito e del contratto di vendita sarà rimesso al direttore dei lavori, il quale sarà presente il giorno in cui l'incaricato della consegna previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

La consegna dovrà aver luogo:

- A. normalmente in sito; nel qual caso l'incaricato suddetto, redigendone regolare verbale sottoscritto anche dai tecnici progettisti e dall'aggiudicatario, indicherà all'aggiudicatario o al suo rappresentante, i limiti della sezione di taglio, le piante martellate destinate al taglio e le precauzioni da osservare nell'utilizzazione, le vie di trasporto ed i luoghi di deposito del legname, il termine assegnato per il taglio e l'esbosco, ecc..; in tale circostanza il deliberatario potrà far verificare se nel lotto vi siano ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, la stessa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi (entro 10 giorni), la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal decimo giorno dall'avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi, senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 9 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale presentato per la stipula del contratto.

ART. 12 - AVVIO DEI LAVORI

Non si potrà dare principio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al precedente art. 11. La trasgressione sarà punita con una penale di Euro 258,23 oltre ai danni eventualmente arrecati con l'immediata sospensione dei lavori. L'aggiudicatario comunicherà prima dell'avvio del taglio all'Ente proprietario il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, unitamente all'elenco nominativo degli operai componenti la stessa specificando la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno. L'impresa boschiva comunicherà altresì eventuali variazioni nominative degli operai impiegati nel cantiere boschivo. Inoltre la Ditta utilizzatrice dovrà essere in regola con quanto previsto dal D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e avrà l'obbligo di apporre un cartello di cantiere in posizione visibile alle entrate dello stesso cantiere per segnalare i lavori di utilizzazione forestale per tutta la durata dei lavori.

ART. 13 – L'acquirente è responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva verifica di collaudo - di tutti i danni e reati di qualsiasi natura che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno commessi, sia da esso aggiudicatario, che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi arrecati a terzi e/o al patrimonio Comunale durante le operazioni connesse al taglio e/o al trasporto del legname, esonerando l'Ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. Lo stesso acquirente è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.

L'Ente venditore, inoltre, non assume responsabilità ed oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

ART. 14 – Compiuta la consegna, l'aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando tramite l'Ente proprietario, all'Ente delegato per territorio (Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio), ed al Comando Stazione Forestale competente per territorio, il giorno in cui avrà inizio l'utilizzazione avvisando anzitempo il direttore dei lavori.

L'aggiudicatario potrà dare corso ai lavori comunicando all'Ente proprietario la data di inizio lavori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Con la firma del verbale di consegna di cui sopra, all'aggiudicatario viene trasferita la proprietà conservativa della zona da utilizzare e l'obbligo della custodia.

Il trasferimento della proprietà conservativa all'acquirente, dopo intervenuto il verbale di consegna, s'intende salvo casi di forza maggiore, alluvioni, ecc., perché o purché non imputabili come tali all'acquirente.

ART. 15 – L'aggiudicatario, prima di iniziare il taglio, con le modalità previste dall'art. 14, invierà all'Ente proprietario, prima o contestualmente alla richiesta di inizio lavori, quanto segue:

- a) il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa;
- b) l'elenco nominativo degli operai componenti la squadra e la posizione assicurativa e previdenziale di ciascuno;
- c) dichiarazione in cui si attesta di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/08, esibendo il piano operativo per la sicurezza fisica e l'integrità dei lavoratori.

Qualora venisse meno una delle condizioni suddette, in particolare quella di cui alla lettera c), l'Ente proprietario diffiderà l'aggiudicatario dal dare corso ai lavori, informando altresì gli organi competenti.

C. PRESCRIZIONI GENERALI

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle prescrizioni di cui al parere favorevole dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio n. del acquisito in data

- *L'esbosco dovrà avvenire attraverso la viabilità interna esistente evidentemente preesistente (piste, mulattiere, sentieri), per la quale si autorizzano esclusivamente piccoli interventi manutentivi e di ripristino (pulizia rovi, pareggiamento della superficie);*
- *Il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed accatastato in appositi imposti di carico al di fuori del bosco;*

- *Le piante devono essere recise al di sopra dell'impronta del martello forestale;*
- *Le operazioni di taglio, allestimento e sgombero devono essere ultimate entro 8 mesi, trascorsi i quali occorre presentare istanza di proroga per una durata non oltre i 4 mesi. Le operazioni di allestimento e sgombero della tagliata devono essere ultimate comunque entro la data di ultimazione dei lavori;*
- *Nel corso dell'abbattimento, allestimento ed esbosco si avranno tutti i riguardi necessari per non danneggiare in alcun modo le piante da rilasciare;*
- *Il materiale secco a terra, la ramaglia, i cimali ed ogni altro residuo dell'utilizzazione non devono essere bruciati bensì cippati oppure distribuiti sulla superficie della tagliata in frammenti delle dimensioni di non oltre 3-4 cm, sparsi in modo uniforme sulla superficie della tagliata. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali tagliafuoco;*
- *Durante l'utilizzazione e comunque non oltre il termine della stessa, i residui della lavorazione quali ramaglie, materiale secco a terra ed ogni altro residuo dell'utilizzazione devono essere trattati nel rispetto della normativa ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;*

D. ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

ART. 16 – Nel corso del taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, la Ditta utilizzatrice dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di provocare schianti, scortecciamenti ed altri danni di qualsiasi genere alle piante non assegnate al taglio.

È proibito all'aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta non assegnata, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore ed è fatto obbligo di corrispondere all'Ente il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente (nel solo caso di danno valutato evitabile).

Tutte le piante che nel corso dell'utilizzazione risulteranno essere irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli - monconi), potranno essere utilizzate dall'impresa utilizzatrice solo ed esclusivamente dopo che avverrà l'assegno e la valutazione delle stesse da parte del tecnico all'uopo incaricato della direzione dei lavori, e comunque previo conseguimento dell'autorizzazione o assenso scritto a procedere mediante pec al taglio da parte dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

Il tecnico incaricato alla direzione lavori provvederà:

- Alla redazione di apposito verbale di riscontro delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli), durante le operazioni di utilizzazione, delle quali rileverà la dimensione (diametro e altezza), la specie e ogni altro elemento utile alla loro valutazione;

- All'assegno (attraverso martellata) delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli - monconi) apponendo la sigla S con al pedice il numero progressivo in vernice di colore rosso indelebile;
- A stabilire l'evitabilità o inevitabilità del danno arrecato;
- Alla stima e valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli-monconi) ma anche alla stima delle piante utilizzate e non martellate valutate dalla direzione lavori evitabili;
- Alla relazione conclusiva dell'attività svolta e riportante il numero, la stima e la valutazione delle piante irrimediabilmente danneggiate (sottocavalli-monconi) e quelle volontariamente utilizzate assegnate nel corso dell'incarico.

Per ogni danno¹, l'aggiudicatario pagherà all'Ente proprietario il valore di macchiatico o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia ritenuto inevitabile o evitabile, da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del rilevamento, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al triplo del danno.

Per ulteriori danni alle piante che ne precludono il loro danneggiamento sia al fusto che al ceppo saranno comminate sanzioni in ottemperanza agli artt. da 41 a 45 del R.D. n. 1126/26 computati dal tecnico incaricato nella direzione dei lavori.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Reg. D. L.vo 30/12/1923, n° 2367, approvato con R.D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante "NORME PER IL TAGLIO DEI BOSCHI" approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri indicati sopra.

Le piante si recideranno in prossimità del colletto, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danni alla ceppaia. Durante il taglio deve essere assicurata la salvaguardia della martellata per cui il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello forestale. Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che sarà avvenuto l'assegno da parte del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, il quale nell'occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o meno a causa di forza maggiore. E' proibito tagliare o danneggiare le piante marcate con doppia anellatura in tinta rossa a confine del lotto. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impresso in apposita specchiatura alla

¹ Ogni pianta non assegnata al taglio utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento.

radice o al colletto delle piante da tagliare. Sulla sezione di taglio, per le suddette piante, oltre a dimostrare quanto sopra, dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.
L'allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta.

ART.17 - TAGLIATA

L'aggiudicatario dovrà eseguire la ripulitura della tagliata concentrando la ramaglia ed i residui della lavorazione negli spazi vuoti e comunque in modo da non danneggiare ceppaie e rinnovazione, ove presente.

L'aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo dell'aggiudicazione, se trattasi di vendita a misura, o al prezzo di stima risultante da apposito verbale suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall'Ente proprietario, le piante o polloni difettosi, deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati in contravvenzioni da terzi, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal lotto, con diritto di opzione, da parte dell'acquirente, sulla eventuale eccedenza.

ART . 18 - DIVIETI ED OBBLIGHI

È vietato di regola all'aggiudicatario di introdurre nella tagliata e zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo. E' fatto divieto, altresì, tagliare qualsiasi pianta di specie quercine oltre ad ulteriori piante aventi forma arborea appartenenti ad altre specie non rientranti nel soprassuolo principale, non assegnate al taglio, sotto le penalità delle leggi forestali in vigore, corrispondendo all'Ente proprietario l'indennizzo come indicato all'art. 16.

ART. 19 – E' vietato introdurre nell'area di utilizzazione mezzi meccanici quali escavatori, pale meccaniche, ruspe, ed in genere mezzi utilizzati per movimenti terra e non tipiche delle utilizzazioni forestali. È pure proibito di lasciare pascolare animali da tiro o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle leggi vigenti per il pascolo abusivo.

ART. 20 – L'aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d'ufficio, a sue spese.

ART. 21 – L'aggiudicatario durante il taglio è obbligato a riportare su ciascuna sezione di taglio il numero di martellata e/o la X corrispondente a quella apposta su apposita specchiatura dal tecnico progettista attraverso l'utilizzo di pennarello in vernice indelebile visibile al fine di rendere più chiari e concreti i controlli operati del direttore dei lavori e del personale dall'aliquota Carabinieri Forestale. La mancata apposizione entro la scadenza dell'autorizzazione verrà sanzionata dal tecnico forestale incaricato nel rispetto dell'art. 35.

ART . 22 - ESBOSCO

Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per i viali esistenti, piste forestali, sentieri morti, tracciati naturali, ecc. già esistenti e, in loro mancanza, la ditta interessata ai lavori, per l'apertura di nuove

piste, dovrà comunicarlo alla stazione appaltante ed ai tecnici incaricati per acquisire le preventive autorizzazioni da parte degli Enti deputati a farlo, in caso contrario lo stesso si assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali. L'Ente proprietario, dopo la valutazione della richiesta, dovrà dare il suo parere al riguardo e conseguentemente potrà presentare l'istanza alle autorità competenti per territorio per l'apertura di nuove piste e/o manutenzione di quelle esistenti. Nella realizzazione e/o manutenzione delle stesse, dovranno comunque essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Tutte le spese riguardanti la realizzazione di nuove piste e/o il riattamento delle piste esistenti sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, salvo diversa decisione in merito della stazione appaltante.

Nella realizzazione del concentramento e del trasporto, potranno comunque essere usati tutti i mezzi con le cautele atte ad evitare danni al suolo e soprassuolo. In alcune aree del lotto dove non è possibile accedervi con mezzi gommati potranno utilizzarsi anche muli sempre e comunque attraverso viali e/o sentieri morti già esistenti.

ART. 23 – Tanto l'acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico incaricato dall'Ente proprietario, sia per quanto riguarda il taglio e l'allestimento delle piante come per ciò che concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all'atto della consegna della tagliata.

Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno essere, a richiesta dell'Ente proprietario, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che trascurano l'adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall'Ente.

ART. 24 – Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere ultimato entro 8 mesi dalla comunicazione di inizio lavori indipendentemente dalla data di validità dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato in materia, salvo eventuali proroghe (non oltre 4 mesi) concesse a termine dall'art. 24 bis (in ogni caso nessun onere sarà a carico del comune in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo).

Il legname non utilizzato e non sgomberato entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente venditore, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 24bis – La proroga dei termini stabiliti dall'art. 24 per il taglio e lo sgombero dei prodotti, qualora sia necessaria per cause di forza maggiore, dovrà essere richiesta dall'aggiudicatario un mese prima della scadenza dei termini stessi all'Ente proprietario, il quale dopo la valutazione delle argomentazioni prodotte per la richiesta di proroga, dovrà dare il suo parere al riguardo. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente proprietario di un indennizzo relativo alle piante ancora da utilizzare su cui verrà calcolato l'incremento corrente annuo, valutato insindacabilmente dal direttore dei lavori incaricato dall'Ente stesso.

ART. 25 – L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni (Ente proprietario). Gli impianti eventualmente costruiti, debitamente autorizzati per l'utilizzazione della tagliata, come capanni, tettoie, risine e qualsiasi altro manufatto, saranno sgomberati alla scadenza del tempo stabilito per il trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti resteranno di piena ed esclusiva proprietà dell'Ente venditore.

ART. 26 – L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L' inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della facoltà di rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.

ART. 27 – L'aggiudicatario nell'utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

ART. 28 – Lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere effettuato contestualmente all'avanzamento della lavorazione. Non è consentito l'accumulo di tale materiale ai margini di strade, piste o viali parafuoco.

ART. 29 – La carbonizzazione nel bosco non è permessa e non sarà praticata pena l'osservanza delle vigenti normative vigenti nelle aree destinate alle utilizzazioni boschive. Non è consentita l'accensione del fuoco per bruciatura della ramaglia e dei residui vegetali nel rispetto della legge quadro sulle aree protette (L. n. 394/91).

E. MODALITÀ DI PAGAMENTO

ART. 30 – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente stesso in unica soluzione nel seguente modo:

- la prima ed unica rata, pari al 100% dell'importo dell'aggiudicazione del lotto alla stipula del contratto;

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 11.

ART. 31 – Ai sensi delle linee guida approvate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 613/2008, l'ente venditore è tenuto ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 15% dell'importo dell'aggiudicazione.

Tale importo sarà accantonato su di uno specifico capitolo di bilancio comunale per lavori di settore così come previsto dalla legge regionale 30 Luglio 2013, n. 13 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 42/98 – Norme in materia forestale”.

ART. 32 - VERIFICA E STIMA DEI DANNI

I danni arrecati al bosco, evitabili ed inevitabili, saranno rilevati dal personale tecnico all'uopo incaricato ed elencati in un prospetto di rilievo danni da sottoporsi all'aggiudicatario ed al rappresentante dell'Ente proprietario, i quali potranno farvi le loro osservazioni al riguardo. Tale elenco servirà di base per le operazioni di collaudo.

ART. 33 – Prima dell'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l'impianto di teleferiche od altro.

ART. 34 – Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 24 per l'ultimazione del taglio oppure di quello risultante dall'eventuale accordata proroga (art. 24bis), l'aggiudicatario, dovrà presentare all'Ente venditore, una domanda di collaudo della tagliata da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente o, in assenza, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

ART. 35 – REGIME SANZIONATORIO

Per le eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, in aggiunta alle sanzioni stabilite dal precedente art. 12, l'aggiudicatario pagherà le seguenti penali:

- a) Da € 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all'atto del collaudo oltre al valore della pianta o pollone abbattuto o per ogni impronta di martello forestale o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
- b) Da € 2,58 a € 5,16 per ogni pianta o pollone da riservarsi dal taglio danneggiati per mancata cautela (stroncamento, scortecciamento e lesioni di qualunque genere lungo il fusto delle piante in piedi oppure sul colletto);
- c) Da € 2,58 a € 5,16 per ogni ceppaia non tagliata a regola d'arte secondo le vigenti normative;
- d) Da € 28,82 a € 51,65 per ogni 500 m² di superficie lasciata ingombra dai residui della tagliata, per ogni tettoia o capanna costruita senza prescritta autorizzazione di cui all'art. 25, oltre alle sanzioni previste dalle leggi Forestali vigenti;
- e) Per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione sia stata danneggiata si applicano le seguenti penali:
 - 1) Da € 2,58 a € 5,16 se il danno era inevitabile;

- 2) Da € 5,16 a € 10,33 se il danno poteva essere evitato;
- 3) Da € 103,29 a € 206,29 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
- 4) Da € 103,29 a € 206,29 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
- 5) € 1,80 per ogni pianta senza il numero di martellata e/o la X da riportarsi sulla sezione di taglio con pennarello indelebile, corrispondente con quello apposto sulla specchiatura dal tecnico progettista;
- 6) € 1,80 per ogni impronta del martello cancellata o resa illeggibile.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.

Oltre alle penali sopra riportate saranno a carico dell'impresa anche le spese dovute alla mancata esecuzione di interventi previsti e non eseguiti dall'impresa ma eseguiti direttamente o indirettamente dal Comune in luogo ed in danno dell'impresa aggiudicataria.

L'importo relativo ai danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato devono essere accantonati dall'Ente proprietario su un proprio fondo di migliorie boschive previste dalla legge regionale n. 13 del 30/07/13.

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme delle leggi vigenti.

Qualunque controversia, concernente l'applicazione delle norme del presente Capitolato, insorgesse tra le parti contrastanti, sarà decisa inappellabilmente dalla REGIONE BASILICATA – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – restando esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà firmare il presente Capitolato Tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute. L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: "agli effetti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

ART. 36 - CAUZIONE

La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto stesso, in misura non inferiore al 10% del presunto valore complessivo di macchiatico del bosco, potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e penalità fissati nel verbale di collaudo entro 8 giorni dalla notifica, dopodiché egli sarà svincolato da ogni obbligo imposto dal presente Capitolato.

Lo svincolo dell'eventuale deposito cauzionale è subordinato, oltre alle verifiche rilevate col verbale di collaudo finale, alla presentazione delle attestazioni liberatorie rilasciate dagli istituti competenti (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) comprovanti la regolarità della posizione contributiva dell'impresa boschiva riguardo agli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione.

ART. 37 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, l'Ente proprietario può sospendere i lavori di utilizzazione. L'Ente proprietario nel caso in cui la violazione riguarda le modalità di utilizzazione del soprassuolo da parte della Ditta Aggiudicataria (taglio indiscriminato di piante non martellate e/o apertura abusiva di tracciati forestali per l'esbosco), può chiedere all'Ente Delegato la sospensione dell'autorizzazione e qualora le gravità delle violazioni lo giustifichi, può chiedere la revoca definitiva dell'autorizzazione senza che l'Aggiudicatario pretenda somme già versate alla Stazione Appaltante.

F. COLLAUDO DELLA TAGLIATA

ART. 38 – Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà, alla presenza del rappresentante dell'Ente proprietario e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da far sottoscrivere ai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

ART. 39 – Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 24 per l'ultimazione del taglio, oppure di quello risultante dall'eventuale proroga (art. 24bis), l'aggiudicatario totalmente pagato l'importo della tagliata, dovrà presentare domanda di collaudo della tagliata all'Ente venditore. La domanda di collaudo può essere indicata anche nella stessa comunicazione di fine lavori da parte dell'Aggiudicatario sempre che abbia ottemperato ai pregressi impegni economici con la stazione Appaltante.

ART. 40 – Nel caso di mancata domanda e trascorsi i 30 giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ente proprietario procedere d'Ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all'aggiudicatario.

ART. 41 – Saranno invitati ad intervenire al collaudo tramite raccomandata a/r o pec da inviare all'aggiudicatario, ad un rappresentante del Comune ed eventualmente gli Organi di polizia preposti alla vigilanza; in caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito comunque dal/dai tecnico/i esperti del settore forestale anche in loro assenza senza comprovate giustificazione da inviarsi tramite raccomandata o pec al tecnico forestale incaricato.

ART. 42 – Il collaudo eseguito come sopra, ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.

ART. 43 – Il collaudo e/o certificato di regolare esecuzione va redatto entro 6 mesi dalla data di chiusura dei lavori di taglio.

ART. 44 – Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

ART. 45 – La notifica del certificato di regolare esecuzione dei lavori all'Aggiudicatario sarà subordinata al pagamento da parte di questi dei compensi in valore e penali stimati dal tecnico forestale all'uopo incaricato per il collaudo da pagarsi entro e non oltre 8 giorni dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione.

ART. 46 – Le spese di collaudo sono a carico dell'Ente Appaltante.

ART. 47 – L'Ente Appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo, per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ad agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 48 – L'importo riguardante i danni economici ed alle penalità di cui al presente Capitolato come già specificato nel presente articolo devono essere versati entro 8 giorni nelle casse comunali pena la decadenza del certificato di regolare esecuzione e quindi il mancato svincolo della polizza fideiussoria.

ART. 49 – Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18/11/1923 n. 2240 e del regolamento 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.

ART. 50 – L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e causa rimettendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

ART. 51 – Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta aggiudicatrice all'Ente proprietario dei certificati rilasciati dall'INPS, dall'INAIL attestanti che la Ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi (DURC).

ART . 52 - SPESE

Tutte le spese per indennità e rimborsi, inerenti al lotto, spettanti al personale tecnico² per le operazioni di redazione progetto di taglio, martellata, direzione lavori, assistenza al collaudo nonché quelle spettanti al collaudatore sono a carico dell'Ente Appaltante.

² Esso è il tecnico (dott. forestale o dott. agronomo libero professionista) incaricato dall'Ente appaltante per la relazione del progetto di taglio, segnatura del lotto e martellata forestale, stima dei danni, assistenza al collaudo della tagliata)

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le ulteriori spese relative al rilevamento, verifica e stima delle piante utilizzate e non assegnate al taglio (art. 16 del presente Capitolato) ed il rilevamento dei danni al soprassuolo (art. 32 del presente Capitolato).

ART. 53 - RICONSEGNA DEL LOTTO

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolate solo quando l'aggiudicatario provvederà al pagamento di ogni compenso e/o penalità. In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all'Ente che determini una proroga dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant'altro onere a favore dell'impresa che ha depositato per tale titolo le somme. Con il rito della cauzione, l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l'Ente per i motivi comunque attinenti al presente contratto.

G. EVENTUALI AGGIUNTE E MODIFICHE

G1 – Condizioni speciali

ART. 54 – Senza la comprova del primo versamento di cui all'art. 30 non si procederà alla stipula del contratto e della conseguenza consegna di cui all'art. 11.

G2 – parte integrante del presente capitolato:

- a) Le prescrizioni contenute nel parere regionale favorevole rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata prot. n.del

Fanno parte integrante del presente Capitolato:

- La relazione tecnica che accompagna il progetto di martellata (particelle forestali 13-16);
- Il verbale di assegno e stima;
- Le cartografie esecutive;
- Il piedilista di martellata esecutivo ciascuno per ogni particella forestale;
- Allegato fotografico della particella forestale 16;
- Il parere favorevole regionale rilasciato dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata con nota n° del

Tutti i su richiamati atti sono consultabili presso gli Uffici del Settore Tecnico del Comune di Rapone, titolare della procedura di gara.

Rapone, li.....

Firma delle parti:

IL DELEGATO DEL COMUNE

.....

Per accettazione:

L'AGGIUDICATARIO

.....